

VENDITE STRAORDINARIE

Per vendite straordinarie si intendono le vendite di:

- Liquidazione
- Fine stagione (saldi)
- Promozionali
- Sottocosto

Vendite di liquidazione

Sono effettuate per vendere in breve tempo le proprie merci e possono essere effettuate solo nei seguenti casi: a seguito di cessazione dell'attività commerciale, cessione dell'azienda, trasferimento dell'azienda in altro locale, trasformazione o rinnovo dei locali.

Periodo e durata:

Possono essere effettuate in qualsiasi periodo dell'anno.

La durata massima di ogni periodo di vendita di liquidazione è di 6 settimane.

Devono essere comunicate al Comune almeno 10 giorni prima dalla data di inizio della vendita medesima.

Vendite di fine stagione (saldi)

Riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo.

Periodo e durata:

Le vendite di fine stagione **invernali** possono svolgersi a partire dal primo giorno feriale antecedente alla festività del **06 gennaio** di ogni anno, sino al **28 febbraio**.

Le vendite di fine stagione **estive** possono svolgersi a partire dal **primo sabato del mese di luglio** al **31 agosto** di ogni anno.

Non deve essere fatta nessuna comunicazione al Comune.

Vendite di promozionali.

Con tale vendita l'operatore commerciale pubblicizza la vendita di uno, più o tutti i prodotti della gamma merceologica, applicando sconti e ribassi sul prezzo ordinario di vendita.

Periodo e durata:

in ogni anno solare si possono svolgere un numero indefinito di vendite promozionali.

L'operatore che pone in vendita prodotti aventi stagionalità (tra cui abbigliamento) non può effettuare vendite promozionali nei 30 giorni precedenti i periodi fissati per le vendite di fine stagione. Per vendita di prodotti senza stagionalità (es. casalinghi, ferramente, prodotti per la casa, ecc.) non c'è questo obbligo.

Non deve essere fatta nessuna comunicazione al Comune.

Vendite sottocosto

La vendita sottocosto deve essere comunicata al Comune **almeno 10 giorni prima dell'inizio** e può essere effettuata solo **tre volte nel corso dell'anno**; ogni vendita non può avere durata superiore a 10 giorni e il numero delle referenze oggetto di ogni vendita non può essere superiore a 50. Tra una vendita e l'altra deve decorrere un periodo di almeno 20 giorni salvo che per la prima vendita sottocosto dell'anno.

Deve essere **comunicata al Comune almeno 10 giorni prima** dalla data di inizio della vendita medesima.